



Comune di Caponago

Regolamento Polizia Mortuaria

luglio 2025



Approvato con delibera C.C. n. del

CREDITS

> COMUNE DI CAPONAGO

Sindaco

Pollastri Mauro Samuele

Assessore Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata – Urbanistica

Della Giovanna Elisabetta

Ufficio Area tecnica

Elisabetta Dell'Aversana (resp.)

Ufficio Affari generali - U.O Servizi demografici

Maria Giuseppina Varisco (resp.), Andrea Formenti

> CENTRO STUDI PIM

Direttore

Franco Sacchi

Gruppo di progettazione

Dario Corvi [Capo progetto]

Cristina Trevia [Consulente esterna]

Sommario

CAPITOLO I - Disposizioni generali 6

Articolo 1 Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 Disposizioni di legge e di regolamento di polizia mortuaria	6
Articolo 3 Definizioni.....	6

CAPITOLO II - Servizi funebri..... 8

Articolo 4 Competenze.....	8
Articolo 5 Servizi funebri gratuiti e a pagamento	8
Articolo 6 Periodo e depositi di osservazione – obitori.....	8
Articolo 7 Autorizzazioni di attività cimiteriali	9
Articolo 8 Deposizione del cadavere nel feretro	9
Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto	9
Articolo 10 Verifica e chiusura feretri.....	10
Articolo 11 Trasporto Funebre.....	10
Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso	11
Articolo 13 Trasporto di salma e cadavere	11
Articolo 14 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.....	12
Articolo 15 Attività funebre.....	12

CAPITOLO III - SERVIZI CIMITERIALI..... 13

CAPO I – GESTIONE DEL CIMITERO 13

Articolo 16 Gestione e vigilanza del Cimitero.....	13
Articolo 17 Accesso al cimitero e onerosità del servizio	13
Articolo 18 Orario del cimitero	13
Articolo 19 Divieti	14
Articolo 20 Riti funebri civili e religiosi.....	14
Articolo 21 Fiori e piante ornamentali	15

Articolo 22 Materiali ornamentali	15
Articolo 23 Servizio di illuminazione votiva	15
CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	16
Articolo 24 Piano Cimiteriale	16
CAPO III - INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE.....	16
Articolo 25 Inumazione	16
Articolo 26 Tumulazione	16
Articolo 27 Tumulazioni di animali d'affezione	17
Articolo 28 Deposito provvisorio	17
Articolo 29 Esumazioni ordinarie.....	18
Articolo 30 Esumazioni straordinarie.....	19
Articolo 31 Estumulazioni ordinarie.....	19
Articolo 32 Estumulazioni straordinarie	19
Articolo 33 Avvisi di scadenza delle concessioni per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	20
Articolo 34 Raccolta ossa e urne cinerarie rinvenute.....	20
Articolo 35 Oggetti personali recuperati.....	21
CAPO IV - CREMAZIONE.....	21
Articolo 36 Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.....	21
CAPO V - CONCESSIONI	22
Articolo 37 Sepolture in concessione	22
Articolo 38 Tipologia di concessioni.....	22
Articolo 39 Concessionario ed utilizzo delle sepolture.....	22
Articolo 40 Durata delle concessioni, proroghe e rinnovi.....	23
Articolo 41 Modalità di concessione	23
Articolo 42 Persone destinatarie della concessione.....	24
Articolo 43 Subentro nel diritto di concessione.....	25
Articolo 44 Rinuncia alla concessione	25
Articolo 45 Revoca	25
Articolo 46 Decadenza e provvedimenti conseguenti.....	26
Articolo 47 Estinzione.....	27
Articolo 48 Concessioni pregresse	27

Articolo 49 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	28
Articolo 50 Tariffe	28
Articolo 51 Atti a disposizione del pubblico	28
Articolo 52 Registro delle sepolture e cartografia	28
Articolo 53 Annotazioni cartografiche	28
Articolo 54 Schedario dei defunti	29
Articolo 55 Scadenziario delle concessioni	29
CAPO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE	29
Articolo 56 Identificazione delle sepolture: cippi, lapidi e monumenti	29
Articolo 57 Manutenzione	30
Articolo 58 Accesso al cimitero	30
Articolo 59 Divieti alle imprese funebri e agli addetti	30
Articolo 60 Orario di lavoro	31
Articolo 61 Cantieri di lavoro, operazioni e materiali	31
Articolo 62 Transito mezzi motorizzati	31
Articolo 63 Vigilanza delle opere	32
Articolo 64 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.	32
Articolo 65 Responsabilità	32
Articolo 66 Vigilanza	32
CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	33
Articolo 67 Efficacia delle disposizioni del regolamento	33
Articolo 68 Cautele	33
Articolo 69 Emanazione degli atti previsti dal regolamento	33
Articolo 70 Sanzioni	33
Articolo 71 Entrata in vigore	33
Articolo 72 Clausole di adeguamento	34

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento di Polizia Mortuaria, ha per oggetto il complesso degli adempimenti connessi alla cessazione della vita umana e alla custodia delle salme e dei resti mortali, comprese le funzioni di igiene e sanità pubblica, cui tutti i cittadini e la Pubblica Amministrazione debbono attenersi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune nonché degli uffici e servizi dell'Agenzia di Tutela della Salute, per quanto di competenza, ferme restando le attribuzioni espressamente assegnate dalla legge ad altra Autorità o Ente.
3. La Polizia Mortuaria comprende i servizi funebri, intendendosi per tali la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri e la cremazione, ed i servizi cimiteriali comprendenti la gestione e custodia del cimitero e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e l'illuminazione votiva.

Articolo 2 Disposizioni di legge e di regolamento di polizia mortuaria

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle Leggi, Regolamenti nazionali e regionali e Circolari Ministeriali in materia, a cui si rimanda per quanto non previsto dal presente testo.

Articolo 3 Definizioni

1. Le definizioni di seguito hanno il significato per ciascuna specificato in conformità alla L.R. 33/2009, artt. 67bis e 104 e al R.R. 4/2022 art. 35:
 - a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all'uomo (Allegato I, Parte A e Parte B, del Regolamento UE 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio);
 - b) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
 - c) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - d) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie, deputata alle funzioni di:
 1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 5. svolgimento delle cerimonie funebri;
 - e) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - f) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - g) centro servizi: impresa che svolge attività funebre di cui all'art. 74 della L.R. 33/2009;
 - h) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri
 - i) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

- j) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
 - k) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - l) familiari aventi titolo: i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette
 - m) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
 - n) giardino delle rimembranze: luogo destinato alla dispersione delle ceneri
 - o) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;
 - p) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
 - q) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
 - r) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
 - s) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
 - t) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
 - u) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
 - v) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri;
2. Ai fini del presente regolamento, si definisce:
- a) diversa tipologia: la traslazione da "loculo a tomba (singola o doppia) e viceversa", da tomba doppia a tomba singola (e viceversa), da tomba (doppia o singola) a cappella o tomba famiglia e viceversa"
 - b) loculo: spazio a tumulazione epigea per l'accoglimento di feretro/urne cinerarie/cassette resti ossei
 - c) tomba: spazio a tumulazione ipogea per l'accoglimento di feretro/urne cinerarie/cassette resti ossei

CAPITOLO II - Servizi funebri

Articolo 4 Competenze

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e la sua gestione, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, è esercitata attraverso le forme previste dalle norme e regolamenti nazionali e regionali in vigore.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri e i servizi funebri:
 - a) per i servizi amministrativi: l'Area Amministrativa
 - b) per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e ambientale, per la manutenzione generale ordinaria e straordinaria, il coordinamento del personale addetto al cimitero e per l'individuazione del gestore delle operazioni cimiteriali: l'Area Tecnica comunale;
 - c) per la vigilanza sanitaria: il competente servizio dell'A.T.S.;
 - d) per le competenze a questo derivanti e per quanto concerne operazioni contabili, verifiche e controlli sugli insoluti, riscossioni coattive, elaborazione e trattamento delle note spese, dilazioni di pagamento, secondo le procedure disciplinate dal vigente Regolamento generale delle entrate: l'U.O. Servizi Demografici;
 - e) per la viabilità dei percorsi funebri e vigilanza su cimiteri, cortei e riti funebri: l'Area Vigilanza;
 - f) per tutto quanto concerne la stipula e registrazione dei contratti di concessione cimiteriale: l'U.O. Contratti.

Articolo 5 Servizi funebri gratuiti e a pagamento

1. Il Comune espleta a propria cura e spese i servizi indispensabili che ordinariamente sono in carico ai terzi qualora tali servizi riguardino salme, cadaveri o resti mortali di persona, residente in Caponago, indigente o appartenente a famiglia bisognosa ovvero per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. In detti servizi sono compresi: il trasporto funebre, il deposito presso l'obitorio (se disposto dall'autorità sanitaria o giudiziaria), la fornitura del feretro, inumazione e esumazione. Si rimanda all'art. 11 c. 4 del presente regolamento per i criteri e le modalità di individuazione dell'azienda che effettua il servizio funebre.
2. Lo stato di indigenza è valutato dal Responsabile dell'U.O. Politiche Sociali.
3. Lo stato di disinteresse o abbandono è accertato con ogni idonea modalità dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici ai sensi dell'art. 46 c. 1 lett. f) del presente regolamento;
4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari aventi titolo di cui all'art. 3 del presente regolamento provvedono comunque ad atti di interesse nei confronti del defunto, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, da parte del Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici. Il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
5. Si rimanda all'art. 49 per l'assegnazione gratuita di sepolture ai cittadini illustri o benemeriti
6. Tutti gli altri servizi sono in capo a chi ha richiesto i servizi stessi e sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari di un defunto non residente, verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti previa informazione, a cura del Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici, al Comune di ultima residenza del defunto affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

Articolo 6 Periodo e depositi di osservazione – obitori

1. Il periodo di osservazione è quell'arco di tempo che intercorre fra la morte e il momento in cui il cadavere può essere sepolto ed ha la funzione di verificare eventuali manifestazioni di vita e di consentire l'accertamento

dell'effettivo decesso. Se il decesso avviene in luogo di cura o presso un'abitazione privata, il periodo di osservazione deve essere osservato nel luogo del decesso, ove non espressamente richiesto dai familiari, e ha la durata minima di 24 ore ed avrà collocazione tale da rendere visibili ed avvertibili eventuali manifestazioni di vita, ad eccezione dei casi espressamente previsti da apposite disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali.

2. Il trasporto di salme prima che sia trascorso il periodo di osservazione o dei cadaveri, con contenitore idoneo non sigillato può avvenire esclusivamente nei casi e con le destinazioni previste dall'art.19 del d.P.R. n.285/1990 e ai sensi del vigente regolamento regionale.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali ATS territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, o per le salme di persone ignote, per lo svolgimento del periodo di osservazione le salme sono trasportate presso l'obitorio oppure in camera mortuaria presso il cimitero, qualora quest'ultima svolga anche funzione di deposito di osservazione, mentre per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, sono trasportate presso l'obitorio oppure verso idoneo locale localizzato presso strutture sanitarie di ricovero accreditate
4. Il deposito delle salme di cui al comma precedente, è gratuito.
5. L'ammissione della salma alla camera mortuaria comunale, è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, nei casi previsti, dal competente servizio dell'AS.S.T., ai sensi del vigente regolamento regionale.
6. Presso l'obitorio/deposito comunale di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche dei familiari del defunto, tranne per le incombenze loro spettanti.

Articolo 7 Autorizzazioni di attività cimiteriali

1. I decessi, con la precisazione della causa di morte, che sia essa naturale, accidentale, delittuosa o dovuta a reati sulla pubblica via, devono essere denunciati all'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Si rimanda alla normativa nazionale (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) circa gli atti necessari alla stesura dell'atto di morte e alla normativa regionale/nazionale per le autorizzazioni al trasporto e sepoltura (L.R. 33/2009 e R.R. n.4/2022 e Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990).

Articolo 8 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla normativa statale e regionale.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decorosamente avvolto in lenzuolo di fibra naturale.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il medico necroscopo dell'ASST con l'eventuale supporto del personale di A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Laddove siano previsti trattamenti del cadavere connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale, nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dal medico necroscopo incaricato dall'A.S.S.T..

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura e/o la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Per le tumulazioni in loculi areati possono essere utilizzate casse in legno o in altri materiali autorizzati per tale uso
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati dall' o all'estero oppure da o ad altri comuni, i requisiti sono stabiliti dall'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche dell'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285.
5. Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
6. Il Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici per le estumulazioni, e se necessario per l'adozione di eventuali prescrizioni igienico sanitarie, può chiedere l'intervento da parte del Dirigente della competente Struttura dell'A.T.S..
7. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato al campo Comune o campo di inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
8. Sia la cassa di legno sia quella metallica debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura e la verifica del feretro è fatta, decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto del cadavere, sotto la vigilanza del personale addetto al trasporto del cadavere stesso.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, all'esterno di ogni cassetta per la raccolta di resti ossei e all'esterno di ogni urna cineraria, è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina riporta solo la data di morte o di ritrovamento.

Articolo 11 Trasporto Funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri (ivi compresi i nati morti e i prodotti abortivi). Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dal vigente regolamento regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti in osservanza della normativa regionale e nazionale vigente. Il servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale può essere esercitato da ogni impresa in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre prescritta dal regolamento regionale vigente, incaricata, per iscritto, dai familiari aventi titolo.
4. Il Comune, nei casi previsti dall'art. 5 c. 1 del presente regolamento, può richiedere ai soggetti che svolgono attività

funebre nel territorio regionale di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, residente in Caponago, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo, restano a carico del Comune la fornitura della bara, il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
7. A.S.S.T. è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.
8. Il trasporto di cadavere per e da altro stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. 285/90;
9. Il trasporto di cadavere per e da altro stato non aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino è disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
10. In entrambi i casi di cui ai c. 8 e 9, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie e il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve
2. I percorsi dei trasporti funebri non prevedono soste diverse da quelle autorizzate dal Comune, necessarie per il tributo delle estreme onoranze e quelle dettate da causa di forza maggiore.
3. I trasporti funebri possono essere effettuati in forma pubblica con formazione di corteo unicamente nel tratto compreso tra il luogo di deposito di osservazione del cadavere ed il Cimitero di Caponago.
4. I criteri generali sugli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono stabiliti dal Sindaco.
5. Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco con apposita ordinanza sindacale può stabilire che lo stesso non venga effettuato.
6. Dell'effettuazione di trasporti funebri che comportino la formazione di un corteo è data comunicazione da parte del Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici al Responsabile dell'U.O. Polizia Locale che adotta eventuali accorgimenti opportuni al regolare svolgimento del corteo stesso.
7. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
8. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
9. Nel caso di funerale civile, il corteo si svolgerà fino al luogo eventualmente stabilito dal Sindaco, per proseguire al Cimitero e, dopo le esequie, se richieste, si provvederà alla sepoltura.

Articolo 13 Trasporto di salma e cadavere

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale autoptiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione,

- mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio.
 3. È permesso svolgere il trasporto di salma e di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai familiari aventi titolo.
 4. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso
 5. L'addetto al trasporto di salma deve provvedere a quanto disposto dall'art.8 del R.R. 4/2022
 6. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma. Tali trasferimenti anteriori al funerale sono effettuati in forma privata, senza corteo.
 7. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei familiari aventi titolo, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.
 8. A richiesta dei familiari aventi titolo o dell'impresa incaricata dagli stessi il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata dal competente Responsabile del Settore, secondo la normativa vigente e previa autorizzazione da parte dell'Uff. di Stato Civile al seppellimento .
 9. Il trasporto salma deve avvenire a determinate condizioni che salvaguardino eventuali manifestazioni di vita e non comportino alcun rischio per la salute pubblica.

Articolo 14 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

1. Il trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi nell'ambito del Comune o fuori di esso viene effettuato previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici all'incaricato del trasporto.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei (raccolte in cassette di zinco così come prescritto dalla normativa vigente) può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa la suddetta autorizzazione, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

Articolo 15 Attività funebre

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le prestazioni indicate all'art. 74 c. 1 della L.R. 33/2009.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 74 c. 3 della L.R. 33/2009.
3. La scelta dell'impresa funebre da parte del cittadino è libera ed è comunicata per iscritto direttamente o attraverso l'impresa stessa all'addetto dell'U.O. Servizi Demografici.
4. La scelta dell'impresa funebre è una libera ed assoluta prerogativa dei familiari aventi titolo. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento.

CAPITOLO III - SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I – GESTIONE DEL CIMITERO

Articolo 16 Gestione e vigilanza del Cimitero

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Compete al Comune, direttamente in economia, la gestione e la manutenzione del cimitero. Il Comune può affidarla a terzi secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, A.T.S. competente per territorio.
4. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.
6. I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

Articolo 17 Accesso al cimitero e onerosità del servizio

1. Nel cimitero possono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune di Caponago, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi a Caponago, in un momento qualsiasi della vita, la loro residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti, al momento del decesso, nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente e disponibile, nel cimitero per la quale sia già costituito un rapporto concessorio;
 - d) i nati morti e i prodotti abortivi di persone residenti a Caponago;
 - e) i cadaveri delle persone non residenti al momento del decesso nel Comune che abbiano il coniuge/convivente ai sensi dell'art. 36 della legge 76/2016 o parenti ed affini entro il primo grado già sepolto nel Cimitero comunale;
 - f) i cadaveri delle persone non residenti aventi, al momento del decesso, parenti ed affini entro il primo grado residenti a Caponago;
 - g) i cadaveri delle persone non residenti al momento del decesso nel comune nate nel Comune di Caponago;
 - h) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti dai cadaveri sopra elencati;
2. L'inumazione, la tumulazione, e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 18 Orario del cimitero

1. Con apposita Ordinanza sindacale sarà disposto l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Eventuali modifiche degli orari saranno stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Articolo 19 Divieti

1. Nel cimitero si può entrare solo a piedi ma si consente l'uso di mezzi motorizzati, per la deambulazione assistita.
2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare;
 - b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata), accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ecc.);
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) utilizzo di smartphone, tablet o dispositivi elettronici in generale
 - l) assistere alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - m) qualsiasi attività commerciale o forma pubblicitaria non autorizzata dal Comune;
 - n) introdurre animali, con esclusione dei cani-guida per non vedenti. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - o) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
 - p) depositare vasi di fiori e lumini sui pavimenti antistanti i loculi.
 - q) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti non autorizzati dal Comune;
3. Per motivi di salute che rendano difficile la deambulazione, opportunamente documentati, il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
5. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto disturbante e offensivo verso il culto dei defunti sarà diffidato a uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alle Forze dell'ordine per i provvedimenti del caso.

Articolo 20 Riti funebri civili e religiosi

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri civili e religiosi (sia cattolici che di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione), sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti nel rispetto di quanto

previsto dal presente Regolamento.

2. Per le celebrazioni che possono, presumibilmente, dar luogo a un numeroso concorso di pubblico il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale metterà in atto i dovuti conseguenti provvedimenti al fine di tutelare l'ordine pubblico.
3. È possibile, previa autorizzazione del Sindaco, richiedere lo svolgimento del rito civile in un luogo ben definito sul territorio comunale e il feretro può sostare in tale luogo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia.

Articolo 21 Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di arbusti e piantine di fiori, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore cimiteriale e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni li farà togliere/sradicare e quindi smaltire con rivalsa delle spese a carico del concessionario.
3. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.
4. I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici.
5. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.
6. È vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno essere necessariamente collocate all'ingresso del cimitero in apposito spazio stabilito dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Articolo 22 Materiali ornamentali

1. Dalle sepolture saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o ove non conformi alle norme tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni disporrà, senza diffida alcuna, il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi (a partire dal quarto giorno successivo alla tumulazione).
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari o aventi diritto, se noti, o pubblicata all'albo pretorio comunale e al cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 35 del presente Regolamento, in quanto applicabili

Articolo 23 Servizio di illuminazione votiva

1. Su ogni tipo di sepoltura è consentita l'illuminazione votiva così come indicato nelle norme tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. L'installazione e la gestione è effettuata o in economia dal Comune o affidata ad una ditta privata ai sensi del codice degli appalti vigente.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24 Piano Cimiteriale

1. Il comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi all'approvazione del piano stesso, ai sensi dell'art. 18 del R.R. 4/2022.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è deliberato dal comune, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'A.T.S. competente per territorio e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.). Il piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

CAPO III - INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE

Articolo 25 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono quelle effettuate nella nuda terra.
2. Le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, e sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in continuità secondo l'ordine progressivo numerico assegnato alla sepoltura, senza distinzione di genere.
5. Ciascuna fossa deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale vigente e dalle norme del Piano Regolatore Cimiteriale.
6. Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 69 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme regionali in materia.
7. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa ai sensi dell'art. 75, comma 2 del D.P.R. 285/90, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
8. Le sepolture per inumazione sono a titolo oneroso secondo le tariffe prestabilite.

Articolo 26 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte.
2. I manufatti per accogliere feretri, resti mortali e ceneri sono realizzati dal Comune, ad eccezione delle cappelle gentilizie, di norma realizzate dai concessionari di aree persone fisiche o giuridiche.
3. Le sepolture a sistema di tumulazione individuale, doppia e per famiglie sono soggette a rilascio di concessione da parte del Comune secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.
4. La capienza di tombe di famiglia e cappelle gentilizie è determinata in sede di stipula dell'atto di concessione.

5. In loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie è ammessa la tumulazione di ulteriori urne e cassette resti ossei, fino al completo riempimento del loculo/celletta/nicchia. Gli eventuali oneri relativi alla verifica della capienza del loculo o della celletta sono a carico del richiedente.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive e dimensionali dei tumuli si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente regionale e nazionale e del Piano Regolatore Cimiteriale.
7. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990. All'interno di ogni cassa è posto un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e tumulati in un unico loculo.
8. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività la tumulazione deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni impartite dal medico necroscopo incaricato dalla A.S.S.T. con l'eventuale supporto del personale dell'A.T.S.
9. La tumulazione delle ceneri prevista nelle varie fattispecie è consentita anche per le ceneri precedentemente affidate in abitazione
10. Sono a carico del concessionario o dall'avente causa tutte le spese connesse alla tumulazione ed estumulazione di cadaveri, urne cinerarie e cassette resti ossei, le spese per le operazioni cimiteriali da riconoscere al comune e le spese relative allo spostamento, posa, rimozione e ricollocazione del monumento/lastra.
11. La tumulazione od estumulazione di un feretro deve poter avvenire senza che sia movimentato nessun altro feretro presente nella tomba.

Articolo 27 Tumulazioni di animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, è possibile la tumulazione dell'animale d'affezione esclusivamente come ceneri, in teca separata, insieme al defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio servizi cimiteriali.
3. È ammessa la tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione, in urna separata, nelle tombe singole, tombe doppie, loculi, nicchie ossarie e cappelle gentilizie e sulla lapide è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. Per le operazioni cimiteriali necessarie alla tumulazione, e quelle che si rendessero necessarie in futuro, si applicano le tariffe approvate annualmente dall'organo comunale competente;
5. La presenza delle ceneri dell'animale d'affezione da tumulare non dà diritto alla concessione di tombe singole, tombe doppie, loculi, nicchie ossarie e cappelle gentilizie.
6. Nel caso in cui il concessionario, o gli aventi titolo fossero estinti, disinteressati o irreperibili, e fosse necessario liberare il loculo, le ceneri dell'animale d'affezione verranno trattate quale rifiuto inerte e destinate allo smaltimento.

Articolo 28 Deposito provvisorio

1. A richiesta dai familiari aventi titolo, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento di specifica tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) si debbano effettuare lavori di ripristino di loculi o tombe dove il feretro dovrà essere tumulato;
 - b) per coloro che hanno presentato richiesta di concessione di sepoltura da costruirsi da parte del Comune o dal privato.
 - c) qualora, prima di procedere alla tumulazione definitiva del defunto, fosse necessario dimostrare da parte del richiedente la titolarità del diritto a disporre del manufatto esibendo la concessione dello stesso;

- d) qualora, contro la tumulazione del defunto in sepoltura privata in concessione, fosse presentata opposizione da parte del concessionario o dagli aventi titolo;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata, in considerazione delle competenze e del permanere delle circostanze di cui al comma precedente, dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici o dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni. Ordinariamente, un deposito provvisorio non può avere una durata superiore ai dodici mesi. Ove ricorra la necessità, il termine può essere prorogato. In nessun caso la durata del deposito provvisorio può superare complessivamente i diciotto mesi.
 4. Il deposito provvisorio è soggetto a tariffa unica riportata nel Tariffario Comunale.
 5. Scaduto il termine del deposito provvisorio, in assenza di proroghe richieste o concesse, senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere la traslazione del feretro per la definitiva sistemazione del cadavere, il responsabile dell'U.O. Servizi Demografici, previa diffida, provvede, adottando gli opportuni provvedimenti igienico sanitari, ad inumare il cadavere per la definitiva sepoltura nel campo inumazione, imputando i relativi costi all'interessato.
 6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in Cellette ossari/nicchie cinerarie o di cassette ossario e di urne cinerarie.
 7. Le eventuali controversie che sorgessero tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando estranei ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi il Comune o il soggetto gestore.

Articolo 29 Esumazioni ordinarie

1. L'esumazione consiste nel togliere dalla fossa scavata nella nuda terra i resti del cadavere che vi era stato sepolto.
2. Nel cimitero comunale il turno ordinario di inumazione è 10 anni ai sensi dell'art. 82 e 85 del D.P.R. 285/90, fatti salvi i prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del comune.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle dal mese di ottobre a quello di aprile e le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria Ordinanza.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'atto dell'esumazione ordinaria sono:
 - a) trasferimento in altra fossa di inumazione (campo rotazione) in contenitori di materiale biodegradabile per un periodo di 5 anni;
 - b) avvio a cremazione, previo assenso degli aventi diritto, in contenitori di materiale facilmente combustibile;
 - c) tumulazione in sepoltura privata.
5. Per i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione si applicano le procedure e le modalità indicate dalla vigente normativa regionale e nazionale.
6. Il necroforo che segue le operazioni di esumazione stabilisce se il cadavere sia o meno mineralizzato e le operazioni sono affidate dal Comune ad impresa specializzata.
7. Le esumazioni ordinarie sono a titolo oneroso secondo le tariffe riportate nel Tariffario Comunale
8. Ai familiari è consentito di assistere all'operazione di esumazione.

Articolo 30 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di un cadavere si definisce "straordinaria" quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza, di norma decennale.
2. L'esumazione straordinaria può essere eseguita a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, su richiesta dei familiari per trasporto in altro Comune o per cremazione.
3. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. n.

285/90 e s.m.i. e non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e quando trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'A.S.S.T. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

4. Il necroforo che segue le operazioni di esumazione stabilisce se il cadavere sia o meno mineralizzato e le operazioni sono affidate dal Comune ad impresa specializzata.
5. Le esumazioni straordinarie sono a titolo oneroso secondo le tariffe riportate nel Tariffario Comunale
6. Ai familiari è consentito di assistere all'operazione di esumazione

Articolo 31 Estumulazioni ordinarie

1. L'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei dal tumulo. Si definisce "ordinaria" l'estumulazione che si svolge alla scadenza della concessione, come previsto nel Capo IV del presente Regolamento, sempre che il feretro sia rimasto tumulato per un periodo non inferiore a venti anni.
2. Nel cimitero il turno ordinario di estumulazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e nazionale.
3. Le estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria Ordinanza.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'atto dell'estumulazione ordinaria sono:
 - a) avvio in fossa di inumazione (campo rotazione) in contenitori di materiale biodegradabile, per un periodo minimo di 3 anni, con obbligo di utilizzo di sostanze biodegradanti;
 - b) avvio alla tumulazione presso altro manufatto, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco; in tal caso non si potrà procedere a una nuova estumulazione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di tumulazione;
 - c) avvio alla cremazione, previo assenso degli aventi diritto, in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali derivanti dalle operazioni di estumulazione si applicano le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i..
6. Il necroforo che segue le operazioni di esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato e le operazioni sono affidate dal Comune ad impresa specializzata.
7. Le estumulazioni ordinarie sono a titolo oneroso secondo le tariffe riportate nel Tariffario Comunale
8. Ai familiari è consentito di assistere all'operazione di esumazione.

Articolo 32 Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, su richiesta dei familiari esclusivamente per traslazione in altra sepoltura di diversa tipologia, in altro Comune o per cremazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente regionale e nazionale.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratta di cadaveri portatori di radioattività, a meno che l'A.S.S.T. con l'eventuale supporto di A.T.S. dichiara che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva –diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
4. In ogni tempo il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni potrà ordinare che vengano estumate e, quindi, inumate d'ufficio cadaveri tumulati in manufatti in concessione ogni qualvolta fossero accertate esalazioni

molestie o spandimento di materie organiche, salvo che si possano reperire o diffidare i familiari aventi titolo a provvedere d'urgenza, a propria cura e spese.

5. Le estumulazioni straordinarie sono a titolo oneroso secondo le tariffe riportate nel Tariffario Comunale;
6. L'atto di richiesta di estumulazione straordinaria, ad esclusione di loculi, tombe singole e nicchie ossario, di uno o più cadaveri, fa sì che il posto liberato non possa più essere occupato fino al termine della concessione stessa.

Articolo 33 Avvisi di scadenza delle concessioni per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti sotto forma di Avviso gli elenchi con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile l'esumazione e l'estumulazione ordinaria. Gli elenchi sono a disposizione dei cittadini presso l'Area Amministrativa, oltre che all'Albo Pretorio ed esposto nelle bacheche presenti agli ingressi del cimitero; vengono altresì collocati appositi avvisi direttamente sui manufatti oggetto di estumulazione e sulle fosse oggetto di esumazione.
2. Le operazioni di estumulazione e di esumazione si effettueranno in date stabilite di concerto tra la Responsabile dell'Area Tecnica e la Responsabile dell'Area Amministrativa e sono disposte con Ordinanza del Sindaco e comunicate attraverso avvisi esposti nelle bacheche presenti agli ingressi del cimitero e pubblicato all'albo pretorio del Comune.

Articolo 34 Raccolta ossa e urne cinerarie rinvenute

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni o le urne cinerarie rinvenute nelle estumulazioni devono essere, di regola, depositate in maniera indistinta nell'ossario comune o nel cinerario comunale, salvo sia richiesto dal familiare più prossimo il collocamento in cellette ossarie/nicchie cinerarie o manufatti in concessione o a cappelle e tombe di famiglia.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa e dell'urna contenente le ceneri, anche in una sepoltura in concessione ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte (se noti).
3. In caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, i resti ossei o urne cinerarie saranno depositati all'interno del Cimitero comunale in luogo idoneo ed in modo tale da essere rintracciabili per un periodo massimo di 90 giorni dall'operazione cimiteriale. Decorso tale periodo di tempo senza che nessuno abbia manifestato interesse verranno depositati i resti mortali in maniera indistinta all'interno dell'ossario comune e le urne cinerarie verranno sversate nel cinerario comunale.
4. Qualora venga richiesta dai familiari aventi titolo la conservazione dei resti o urne cinerarie in loculo o in tomba privata, o cappella di famiglia, la relativa aggiunta della cassetta/urna è subordinata al pagamento di specifica tariffa.

Articolo 35 Oggetti personali recuperati

1. Gli oggetti rinvenuti nel corso di esumazioni od estumulazioni sono consegnati dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni ai familiari aventi titolo. Della consegna deve essere redatto processo verbale in duplice esemplare, uno da rilasciare ai familiari e l'altro deve essere conservato agli atti dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.
2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, qualora non fosse possibile identificare o reperire i familiari aventi titolo, devono essere consegnati al Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi titolo per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, il Comune potrà provvedere ad alienarli.

CAPO IV - CREMAZIONE

Articolo 36 Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere è rilasciata, a richiesta dei familiari aventi titolo, dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o del comune ove sono seppelliti i cadaveri oggetto di cremazione.
2. Le operazioni relative alla cremazione di un cadavere e alla raccolta delle relative ceneri devono rispettare quanto prescritto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990.
3. I familiari aventi diritto, a loro richiesta, possono disperdere le ceneri nel Giardino delle Rimembranze o tumulare l'urna contenente le ceneri in manufatti già oggetto di concessione o di nuova stipula. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è disposta ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.
5. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti dalla normativa vigente, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. In assenza di disposizioni, le ceneri verranno disperse nel giardino delle rimembranze.
8. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso
9. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dall'ufficio servizi cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

CAPO V - CONCESSIONI

Articolo 37 Sepulture in concessione

1. Nel cimitero di Caponago possono essere concessi in diritto d'uso:
 - a) Aree per la costruzione di cappelle di famiglia;
 - b) Cappelle di famiglia
 - c) Tombe singole;
 - d) Tombe doppie sovrapposte (n. 2 salme), esclusivamente ove è presente il vestibolo;
 - e) Tombe di famiglia (n. posti per salme >2), esclusivamente ove è presente il vestibolo;
 - f) Loculi;
 - g) Cellette ossario/nicchie cinerarie.
2. Sono parimenti oggetto di scrittura privata le aree individuate dal piano regolatore cimiteriale destinate all'inumazione decennale dei cadaveri.

Articolo 38 Tipologia di concessioni

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo a tempo determinato, con il quale il Comune concede a persona fisica o giuridica, l'uso di un'area demaniale, con o senza manufatto per accogliere il feretro, ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporre le spoglie del defunto.
2. Le tariffe di concessione di manufatti cimiteriali sono determinate da specifico atto comunale.
3. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio competente. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari, la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato, a seguito di dichiarazione dello stesso di agire in nome e per conto di tutti gli eredi o che gli stessi non sussistono.
4. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale adottato dal Comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del luogo di sepoltura ed è subordinata all'avvenuto pagamento della tariffa e degli oneri accessori.
5. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.
6. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe in vigore di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole tipologie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
7. In caso di mancata firma del contratto di concessione da parte del privato, previa diffida a presentarsi in un giorno prestabilito, la concessione decade di diritto, la somma già versata sarà trattenuta e il cadavere tumulato verrà traslato nel campo inumazione, previa adozione dei necessari provvedimenti igienico sanitari.
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento comunale vale quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Articolo 39 Concessionario ed utilizzo delle sepolture

1. Le sepolture possono essere date in concessione a persone fisiche, anche in solido tra loro, e ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o ad enti morali che siano rappresentative di comunità di persone tra loro legate da un evidente spirito di appartenenza ad una collettività;
2. In caso di pluralità di concessionari o, successivamente, di eredi aventi diritto alla concessione, ogni atto relativo alla sepoltura è concordato tra gli stessi. Ove uno degli aventi diritto alla concessione richieda o adotti delle disposizioni relative ad una sepoltura, deve agire con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto e, di conseguenza, il Comune rimane estraneo ad ogni controversia tra gli stessi;
3. Il concessionario o gli aventi diritto alla concessione non può disporre della sepoltura in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento e dall'atto di concessione.
4. Il diritto di sepoltura non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile in alcun modo né per qualsiasi titolo.
5. Il richiedente la sepoltura in nuova concessione è tenuto al versamento, da effettuare entro 10 giorni dalla richiesta, degli importi dovuti dallo stesso sia per la tariffa di concessione, sia per le spese di stipulazione.
6. La stipula dell'atto di concessione è effettuata nella forma dell'atto pubblico; la sottoscrizione dell'atto deve essere effettuata entro 30 giorni dal versamento degli importi dovuti dal concessionario sia per la tariffa di concessione, sia per le spese di stipulazione;
7. Il concessionario e gli aventi diritto alla concessione sono tenuti a dare notizia al Comune di eventuali mutazioni di residenza.

Articolo 40 Durata delle concessioni, proroghe e rinnovi

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.
3. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata:
 - a) In anni 99 per le cappelle di famiglia e per le aree concesse per la costruzione di cappelle di famiglia (art. 37 c. 1 lett. a,b);
 - b) in 50 anni per le tombe famiglia (art. 37 c. 1 lett. e);
 - c) in 30 anni per tutte le altre tipologia di sepoltura individuate (art. 37 c. 1 lett. c,d,f,g).
4. La decorrenza della concessione coincide con la data di tumulazione del primo cadavere/resti mortali/ceneri.
5. E' consentita, a richiesta del concessionario o dei degli aventi diritto alla concessione, la proroga delle concessioni previo pagamento della specifica tariffa "annuale" fissata per ciascuna tipologia di concessione da moltiplicare per gli anni di proroga, solo per il periodo necessario a garantire, all'ultimo cadavere tumulato in vigenza contrattuale, il compimento di un periodo minimo di tumulazione (20 anni). La proroga non è cumulabile con il rinnovo.
6. E' consentito, a richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla concessione, il rinnovo delle concessioni (ad esclusione delle Cappelle Gentilizie) di manufatti per anni 20 a decorrere dalla stipula dell'atto di rinnovo per un massimo di una volta, previo pagamento della specifica tariffa fissata per ciascuna tipologia di concessione, per i seguenti motivi:
 - a) per consentire la permanenza del cadaveri ivi tumulati;
 - b) per consentire la tumulazione di nuovo cadavere in manufatto avente posti ancora disponibili
7. Il diritto di concessione decade al momento dell'estumulazione/esumazione del/i feretro/i o dei resti per cui è stato concesso il posto.
8. Non è ammesso il rinnovo (di cui al c. 6) delle concessioni scadute nei campi oggetto di riqualificazione individuati nel Piano Regolatore Cimiteriale e all'art. 45 del presente regolamento. E' data facoltà al concessionario/avente diritto di richiedere una nuova tomba per 20 anni presso un altro campo al fine di traslare i cadaveri/urne cinerarie/resti mortali contenuti nella concessione scaduta con costi a carico del concessionario.

Articolo 41 Modalità di concessione

1. La concessione in uso di tombe e loculi e di aree per tumulazione avviene solo in presenza di feretro da tumulare o in presenza di resti mortali o ceneri da custodire, salvo concessioni in regime di prevendita di cui al c. 4 del presente articolo.
2. La concessione in uso di nicchie ossario avviene solo in presenza di resti mortali o ceneri da custodire o in occasione di programmate esumazioni o estumulazioni.
3. La concessione in uso di tombe di famiglia, cappelle di famiglia e aree per la costruzione di cappelle di famiglia avviene solo in presenza di feretro, urna cineraria o cassetta resti ossei già tumulata nel cimitero, a cui dovrà seguire la traslazione nella nuova sepoltura.
4. All'atto della richiesta di rilascio di concessione di un posto a tumulazione in loculo (colombario), il richiedente ha la facoltà di richiedere in regime di prevendita un posto adiacente per il futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado che dovrà essere indicato nell'atto di concessione. La decorrenza della stessa è comunque dalla data di tumulazione del primo feretro.
5. L'assegnazione di sepolture per tumulazione di cadaveri in tombe singole, doppie, loculi e nicchie ossario/cinerarie è effettuata, relativamente a ciascuna tipologia, seguendo la numerazione progressiva assegnata dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni. Devono essere assegnate, sempre rispettando l'ordine numerico, partendo, secondo le varie tipologie, dal campo avente la lettera identificativa più bassa o dal manufatto meno

recente, le aree o i manufatti che si fossero rese disponibili per qualsiasi motivo. Lo stesso criterio di assegnazione vale per la scelta di due tombe singole affiancate in caso di prenotazione ai sensi del c. 4, verranno concessionate le prime due tombe singole affiancate disponibili ai sensi del capoverso precedente. Non è consentita, in nessun caso, la facoltà di scelta da parte del richiedente né l'esercizio di deroghe.

6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente trasferita agli eredi del concessionario per successione legittima o testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La sepoltura in concessione, in mancanza di aventi diritto alla stessa, rientra nella piena disponibilità del Comune per essere nuovamente concessa in uso secondo le norme vigenti al momento della riassegnazione.
7. Non è ammessa la tumulazione di cadaveri in manufatti privi di concessione. E' onere di chi richiede la tumulazione del cadavere dimostrare di avere titolo alla sepoltura nel manufatto esibendo la concessione.
8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 42 Persone destinatarie della concessione

1. Le sepolture in concessione concesse a persone fisiche, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 17 del presente Regolamento sono riservate:
 - a) relativamente alle concessioni individuali, alla tumulazione del cadavere della persona per la quale viene stipulata la concessione e, in regime di prevendita, a quanto stabilito all'art. 41 c. 4 del presente Regolamento;
 - b) relativamente alle concessioni a più posti, alla tumulazione del cadavere del concessionario o avente titolo e a terzi, previa dichiarazione di autorizzazione alla sepoltura.
2. Le sepolture private concesse ad enti e associazioni sono riservate alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Viene comunque riconosciuto lo jus sepulchri al coniuge/convivente ai sensi della L. 76/2016 che, rimasto vedovo, contrae nuove nozze/nuova unione civile.
4. La tumulazione di soggetti non aventi diritto comporta la rimozione immediata dei cadaveri a cura e spese di chi ne aveva richiesto la sepoltura.
5. Il diritto d'uso del manufatto in concessione può essere limitato dal concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte e individuate nell'atto di concessione.
6. La richiesta di tumulazione di cadavere, in vigenza contrattuale, deve essere sempre sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo in caso di suo decesso. Nel caso di più concessionari o di più aventi diritto alla concessione, la richiesta può essere presentata anche da uno solo il quale deve dichiarare, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto alla concessione assumendosi ogni responsabilità in caso di dichiarazione mendace lasciando estraneo il Comune da ogni controversia tra i concessionari.

Articolo 43 Subentro nel diritto di concessione

1. Quando viene a mancare il concessionario (persona fisica) ciascun erede (per successione legittima o testamentaria) gli subentra per intero nella qualità di concessionario e quindi nei diritti e doveri connessi, senza necessità di modificare l'atto di concessione.
2. Dal subentro sono esclusi i semplici legatari.
3. Gli eredi legittimi o i legatari, entro 12 mesi dal decesso del concessionario, devono designare, dandone comunicazione scritta al Comune, il rappresentante degli aventi diritto alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli eredi aventi titolo.
4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, per le eventuali comunicazioni inerenti la concessione, potrà scegliere tra gli aventi diritto alla stessa secondo criteri di opportunità.
5. Quando il concessionario sia una persona giuridica, le prerogative del concessionario sono esercitate dal legale

rappresentante pro-tempore.

Articolo 44 Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario ha diritto di rinunciare, in ogni momento, per iscritto, alla concessione, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura.
2. La rimozione dall'area concessa di tutti i feretri ed dei resti mortali in essa custoditi ancorché effettuata per la traslazione degli stessi in altro luogo di sepoltura, è considerata implicita rinuncia alla concessione da parte di tutti i concessionari.
3. La rinuncia espressa o implicita non può essere soggetta a vincoli o condizioni, né essere oggetto di permute, rimborso, indennizzo od altro.
4. In caso di rinuncia espressa o implicita, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.
5. Le operazioni di estumulazione o esumazione e la traslazione dei feretri e dei resti mortali sono a carico del concessionario rinunciante.

Articolo 45 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'U.O. Contratti, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una tomba o loculo, indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa Amministrazione le spese per la traslazione del cadavere (o dei resti mortali/urne cinerarie) dalla vecchia sepoltura alla nuova e dell'eventuale cremazione dei cadaveri estumulati. La nuova area verrà regolamentata da nuova concessione della durata di cui all'art. 40 c. 3 lett. c;
3. Delle operazioni di revoca viene data comunicazione preliminare sotto forma di "Avviso" con gli elenchi e l'indicazione delle tombe per le quali è attivabile il provvedimento di "Revoca della Concessione". L'elenco è a disposizione dei cittadini presso l'Area Amministrativa, oltre che all'Albo Pretorio ed esposto nelle bacheche presenti agli ingressi del cimitero; vengono altresì collocati appositi avvisi direttamente sui manufatti oggetto di revoca;
4. A seguito dell'"Avviso", il Responsabile dell'U.O. contratti, adoterà l'Avvio del procedimento di revoca attraverso il quale viene data comunicazione del procedimento al concessionario o aventi titolo ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni; seguirà il "Provvedimento di Revoca" da effettuarsi con le stesse modalità e i medesimi tempi "dell'Avvio del procedimento" e con indicazione del giorno fissato per la traslazione del cadavere o dei resti mortali. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o aventi titolo.

Articolo 46 Decadenza e provvedimenti conseguenti

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal responsabile della U.O Contratti nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere o resti mortali per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) al momento dell'estumulazione del cadavere o dei resti mortali per i quali è stato concesso il posto
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal presente regolamento;
 - f) quando in una sepoltura privata non risultino tumulazioni da oltre 50 anni o in stato di abbandono e incuria, ovvero una sepoltura sulla quale non sia più leggibile o riconoscibile uno dei dati identificativi dei defunti in

esso deposti, o quando non siano osservati gli obblighi derivanti dalla manutenzione di cui all'art. 22 e 57 del presente Regolamento, in particolare nel caso in cui la lapide o altri manufatti presenti sulla sepoltura risultassero pericolosi per l'incolumità pubblica.

- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - h) quando il richiedente non provveda, entro i termini stabiliti, al pagamento della specifica tariffa di concessione cimiteriale;
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. Nell'atto di diffida il Responsabile dell'U.O. Contratti fissa un termine entro cui il concessionario può formulare osservazioni o deduzioni ovvero assumere impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza.
 4. Decorso vanamente il termine previsto dalla diffida, il Responsabile dell'U.O. Contratti pronuncia la decadenza della concessione.
 5. Ove il concessionario presenti osservazioni e deduzioni, il Responsabile dell'U.O. Affari Generali – Ufficio Contratti li esamina. Ove li ritenga fondati, dispone l'archiviazione senza provvedimento del procedimento di decadenza. In caso contrario, pronuncia la decadenza della concessione.
 6. Ove il concessionario assuma impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza il Responsabile dell'U.O. Contratti sospende il procedimento di decadenza per il tempo necessario all'attuazione degli impegni. Decorso questo termine, il Responsabile dell'U.O. Contratti verifica l'adempimento degli impegni assunti dal concessionario e adotta i provvedimenti conseguenti.
 7. In casi di irreperibilità, la diffida e il provvedimento di decadenza vengono pubblicati all'albo pretorio comunale e attraverso gli strumenti ritenuti più idonei per la durata di 60 giorni consecutivi.
 8. Annualmente il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni di concerto con l'U.O. Servizi Demografici provvederà alla ricognizione di tutte le sepolture in essere che versino nelle condizioni di cui al presente articolo al fine dell'emissione, da parte del Responsabile dell'U.O. Contratti, dei conseguenti provvedimenti di decadenza.
 9. Il Responsabile dell'U.O. Contratti, pronunciata la decadenza della concessione, disporrà:
 - a) la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Il Comune tornerà in possesso dell'area o del manufatto concesso oggetto di decadenza;
 - b) le operazioni cimiteriali conseguenti a liberare il manufatto:
 1. nel caso il cadavere risultasse mineralizzato si procederà alla collocazione del resto osseo presso un luogo idoneo interno al Cimitero ed in modo tale da essere rintracciabili per un periodo massimo di 90 giorni dall'operazione cimiteriale e decorso tale termine senza che nessuno abbia reclamato le spoglie si procederà alla collocazione dei resti ossei presso l'ossario comunale.
 2. nel caso il cadavere risultasse non mineralizzato, si procederà all'inumazione nel campo di rotazione per un periodo non inferiore a 5 anni o 3 anni con l'obbligo di utilizzo di sostanze biodegradanti.
 10. Ai titolari delle concessioni per cui è pronunciata la decadenza, nulla è dovuto a titolo di indennizzo. Il Comune si riserva di adire le vie legali contro i suddetti titolari ove, con il loro comportamento, abbiano arrecato danno o pregiudizio al Comune.

Articolo 47 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, fatte salve le proroghe ed i rinnovi di cui al precedente art. 40, commi 5 e 6 ovvero per mancanza dei soggetti che possano assumere la qualità di concessionario ovvero con la soppressione del cimitero.

2. Al momento dell'estinzione della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura nonché delle opere murarie e dei manufatti installati (anche a cura dei concessionari ove non richieste dai medesimi), per essere nuovamente concessa secondo le norme vigenti al momento della rassegnazione.
3. Nei casi di cui sopra si applica quanto previsto dall'art. 31 Estumulazioni ordinarie.

Articolo 48 Concessioni pregresse

1. Le concessioni in vigenza contrattuale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e la decorrenza della concessione, il regime vigente al momento della stipula indicato nell'atto stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione di norma oggetto di accertamento giudiziale. Il procedimento giudiziario dovrà essere attivato da chi vi abbia interesse ed è fatto divieto di alterare, prima della sentenza dell'autorità giudiziaria, lo stato dei luoghi.
3. Per le sepolture in tumulazione successive al 21/12/1942 per le quali non sussista contratto di concessione, dovranno essere attivate le procedure per l'estumulazione e traslazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri in esse depositati, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Qualora nella sepoltura fosse presente un cadavere per il quale non fossero ancora trascorsi 50 anni dal decesso, i discendenti possono ottenere la concessione della sepoltura per il tempo rimanente al compimento del cinquantesimo anno. Il costo della concessione dovrà essere calcolato sulla base delle tariffe in vigore al momento della nuova richiesta del prolungamento della concessione per simile tipologia di sepoltura e deve essere calcolata per frazione di anno fino al raggiungimento del cinquantesimo anno dalla sepoltura. L'inesistenza di un contratto di concessione deve essere accertata anche tramite indagine presso i discendenti diretti dei defunti collocati nella sepoltura.
4. I concessionari di manufatti/aree a tempo indeterminato, qualora sia possibile l'esumazione o l'estumulazione di tutti i cadaveri ivi inumati o tumulati, possono chiedere di rinunciare a tale diritto e di ottenere lo stesso manufatto in concessione per la durata di trenta anni e per la tumulazione di un nuovo cadavere (salvo in caso di revoca della concessione di cui all'art. 45 del presente regolamento).
5. Non sono rinnovabili le concessioni in essere già rinnovate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 49 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o manufatti per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 50 Tariffe

1. Le tariffe relative alle concessioni e ai servizi cimiteriali di cui al presente regolamento sono approvate con apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 51 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale preposto è a disposizione il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Presso l'U.O. Contratti sono depositati, anche per l'accesso agli aventi diritto:
 - a) copia del presente regolamento;

- b) l'elenco delle concessioni in vigore contrattuale relative alle singole sepolture
 - c) gli originali delle concessioni cimiteriali in vigore contrattuale;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali, o delle inumazioni in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..
3. Sono conservati presso il cimitero e, nel caso, anche affissi in un luogo ben visibile al pubblico anche durante gli orari di chiusura degli uffici:
- a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 52 Registro delle sepolture e cartografia

1. Presso l'U.O. Contratti è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, anche cartografico, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici e costituisce documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Articolo 53 Annotazioni cartografiche

1. Sulla cartografia viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La cartografia deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) la data ed il numero dell'atto concessorio;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 54 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura.

Articolo 55 Scadenziario delle concessioni

1. Viene estratto dal programma informatico lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'U.O. Contratti è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

CAPO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 56 Identificazione delle sepolture: cippi, lapidi e monumenti

1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, monumento, lapide o altro supporto.
2. Cippi, monumenti e lapidi devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale, alle quali si rimanda interamente per le caratteristiche dimensionali e compositive.
3. Sul monumento di cui al c.1 deve essere obbligatoriamente apposta l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Sulla tomba a sepoltura privata, il concessionario ha l'obbligo di collocare lapide o monumento entro il termine di sei mesi dalla tumulazione. Il progetto per la realizzazione della lapide o monumento è a spese e cura del concessionario e deve essere presentato al Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni per l'approvazione e l'autorizzazione alla posa secondo le modalità di cui alle norme tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale.
5. Qualora una stessa persona risulti concessionaria di due tombe a terra singole affiancate è data facoltà alla stessa di richiedere la posa di un unico monumento per le due aree.
6. Qualora entro 12 mesi dalla tumulazione non venisse collocata alcuna lapide o monumento, nonostante le ingiunzioni fatte dal responsabile sopra citato, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza della concessione con le modalità di cui all'art. 46 del presente Regolamento.

Articolo 57 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture in concessione spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente e sono pertanto a carico dei concessionari:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
3. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui ai commi precedenti entro un anno dalla diffida scritta, il Responsabile dell'U.O. Contratti dichiara la decadenza della concessione, secondo quanto stabilito dal precedente art. 46.
4. Il Comune provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti non oggetto di concessione.

Articolo 58 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni (posa cassoni), posa di monumento e lapidi, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, il concessionario o gli aventi diritto alla concessione debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, il concessionario o gli aventi diritto alla concessione devono munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi previa richiesta da presentare al Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni, corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta esecutrice delle opere, per attività attinente a quella oggetto dell'autorizzazione e da copia della polizza di assicurazione contro danni a cose e persone avente un massimale di € 500.000.
3. L'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune alle ditte esecutrici delle opere hanno durata di un anno dalla data del rilascio, o superiore ove espressamente indicata.
4. L'impresa esecutrice dovrà essere iscritta al registro comunale delle ditte autorizzate a svolgere i lavori all'interno del cimitero. Copia della autorizzazione rilasciata è consegnata al personale incaricato della vigilanza nei cimiteri.
5. Tutte le autorizzazioni ad eseguire i lavori all'interno del cimitero sono rilasciate solo in presenza di regolare concessione cimiteriale.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese che esegue lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
8. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 59 Divieti alle imprese funebri e agli addetti

1. E' fatto divieto alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura, e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) svolgere attività di promozione presso il cimitero comunale
 - d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato
 - e) di introdurre e posare in opera di materiali, monumenti, manufatti e piantumazioni quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo. Durante tale periodo devono essere sospesi i lavori per costruzioni non ultimate, provvedendo alla sistemazione dei materiali e delle macchine edili, che dovranno essere collocate in zone del cimitero individuate dall'ufficio servizi cimiteriali e nascoste alla vista dei visitatori; è consentito unicamente eseguire scavi per la tumulazione e inumazione di cadaveri.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme prescritte dal presente regolamento o impartite dall'Ufficio Tecnico ne viene disposto l'allontanamento.
3. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale ha il divieto di restare in calzoncini o in canottiera.

Articolo 60 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico e concordato con l'ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute e autorizzate da parte

dell'ufficio tecnico.

3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio Tecnico di non sospendere nel periodo della commemorazione dei defunti i lavori in corso.

Articolo 61 Cantieri di lavoro, operazioni e materiali

1. All'interno dei cimiteri non possono essere allestiti cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in loco le operazioni riconosciute indispensabili dall'ufficio servizi cimiteriali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato, così come i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.); l'ufficio servizi cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
2. Durante la costruzione di cappelle e tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
3. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'ufficio servizi cimiteriali, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 62 Transito mezzi motorizzati

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dagli uffici comunali.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.

Articolo 63 Vigilanza delle opere

1. L'ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio tecnico la fine dei lavori.

Articolo 64 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di Cappelle di famiglia devono ottenere l'autorizzazione ex D.Lgs 42/2004 ed il permesso di costruire, dal Responsabile dell'U.O. Edilizia Privata e Urbanistica, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui alle normative nazionali e regionali in materia cimiteriale e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nelle norme del Piano Regolatore Cimiteriale;
2. La richiesta di permesso di cui al comma precedente, a pena di decadenza della concessione rilasciata, dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di concessione dell'area, mentre la costruzione dell'opera dovrà avere inizio e dovrà essere ultimata entro i termini di validità del permesso di costruire.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei livelli dei manufatti sia interrati che fuori terra.

4. E' fatto divieto di installare sulle aree concesse e sulle lapidi essenze arboree e/o arbustive (conformi alle N.T.A. del piano Regolatore Cimiteriale) che possono creare pregiudizi ai sepolcri interrati.
5. Qualsiasi tipo di sepoltura non deve avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile dell'U.O. Edilizia Privata e Urbanistica, che potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale e/o della Commissione del Paesaggio.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dai soggetti a cui il presente articolo affida la responsabilità secondo il tipo di autorizzazione.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione della cappella, non li porti ad ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d'uso e l'area concessa rientra nella disponibilità del Comune. Il concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell'area relativa e si impegni ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali.

Articolo 65 Responsabilità

1. I concessionari o gli aventi diritto alla concessione delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 66 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. E' fatta salva la durata e la decorrenza delle concessioni in vigenza contrattuale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 68 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (manufatti ipogei o epigei singoli o multiposto) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso, rispettivamente, di tutti i familiari aventi titolo del defunto aventi titolo e del concessionario o degli aventi diritto alla concessione.

2. In caso di contestazione, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune.
5. Tutte le eventuali spese derivanti e connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui si risolve la controversia.

Articolo 69 Emanazione degli atti previsti dal regolamento

1. Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento ed ogni altro analogo adempimento spetta al Responsabile dell'U.O. specificato nel presente regolamento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale;
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile dell'U.O. competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale o del sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 70 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali, per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dalla legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.
2. Per le violazioni al presente regolamento, non altrimenti disciplinate dalla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. La sanzione da comminarsi verrà determinata tenuto conto, in particolare, della gravità della violazione, dell'eventuale recidività dell'agente, dell'entità dei danni eventualmente arrecati.
4. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dagli organi competenti svolgendo tutte le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della L. 689/89 e s.m.i.

Articolo 71 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto Comunale.
2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente e ogni altro atto dell'Amministrazione Comunale contrario al presente regolamento sono abrogati dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

Articolo 72 Clausole di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano emanate sentenze e norme di rango superiore e prevalenti che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.



Comune di Caponago